



**Newsletter n. 11/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. V, 12 febbraio 2026, C 313/24 – *Opera Laboratori Fiorentini s.p.a. ed altri*, la Corte di giustizia UE si pronuncia sul regolamento dell'Unione europea che vieta l'aggiudicazione di appalti pubblici a operatori economici riconducibili a cittadini della Russia.

Corte costituzionale

2. Corte cost., 19 febbraio 2026, n. 17, legittimo il termine perentorio per l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato degli enti locali in dissesto e lo scioglimento del consiglio in caso di inosservanza.

Corte di cassazione

3. Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2026, n. 5000, sulla giurisdizione in caso di domanda risarcitoria da lesione dell'affidamento.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

4. **Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2026, n. 1826, art. 105 c.p.a.:** rimessione al primo giudice in caso di mancata instaurazione del contraddittorio *ex art. 73, comma 3, c.p.a.* su questione di merito risarcitoria;
5. **Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2026, n. 1759,** pianificazione “per competenza” ed incidenza della città metropolitana sulla pianificazione comunale;
6. **Cons. Stato, sez. IV, 25 febbraio 2026, n. 1511,** in materia di accesso a documentazione/informazioni classificate e di ammissibilità dell’azione *ex art. 116 c.p.a.*;
7. **Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2026, n. 1336,** dubbia la legittimità costituzionale della norma che consente la ricostituzione e la disciplina del “Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN)”;
8. **Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2026, n. 1187,** sulla qualificazione dei consorzi stabili, la sostituzione del progettista nell’appalto integrato e il grave illecito fiscale definitivamente accertato;
9. **Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2026, n. 1099,** sulle aree idonee all’installazione degli impianti di fonti rinnovabili e sulla non vincolatività delle previsioni *ex lege*;
10. **Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2026, n. 1073,** alla Corte di giustizia UE i dubbi sulla nozione di “gestore di infrastruttura fisica” e sull’estensione dell’obbligo di accesso all’infrastruttura fisica;
11. **Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2026, n. 831,** elezioni a sindaco e segni di riconoscimento;
12. **T.a.r. per la Campania, sez. IX, 3 marzo 2026, n. 1503,** sulla decorrenza del termine di dieci giorni per l’impugnativa delle decisioni di oscuramento di parti dell’offerta;
13. **T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 3 marzo 2026, n. 678,** inammissibile l’azione per l’ottemperanza di un decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo nonostante la pendenza del giudizio d’opposizione;

14. T.a.r. per il Veneto, sez. II, 3 marzo 2026, n. 508, natura decadenziale del termine per l'esercizio del potere di autotutela in materia di SCIA;
15. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 2 marzo 2026, n. 649, impianti agrifotovoltaici: non è consentito derogare al limite di altezza massima degli edifici stabilito dalle NTA;
16. T.a.r. per il Lazio, sez. I, 13 febbraio 2026, n. 2796, alla Corte costituzionale la questione sull'estensione dei nuovi poteri AGCM previsti dal "decreto asset" avallata in sede consultiva dal Consiglio di Stato;
17. T.r.g.a., Trento, 10 febbraio 2026, n. 22, sull'accesso agli atti di gara e sul ricorso incidentale nel rito superaccelerato.

Normativa e altre novità di interesse

18. Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 - Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (in G.U., serie generale, n. 56 del 9 marzo 2026).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Appalti ad alta intensità di manodopera e con caratteristiche standardizzate: la Corte di giustizia si pronunzia sul criterio del minor prezzo.

Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione V, 12 febbraio 2026, C 313/24 – *Opera Laboratori Fiorentini s.p.a. ed altri.*

L'articolo 5-*duodecies*, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014 – concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell'8 aprile 2022 – deve essere interpretato nel senso che il divieto di aggiudicare (o proseguire) l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico a o con «una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione» di un'«entità» di cui all'articolo 5 *duodecies*, paragrafo 1, lettera a) o b), di tale regolamento, come modificato, non si applica qualora un contratto di appalto pubblico venga aggiudicato dalle autorità competenti di uno Stato membro a una società residente della quale due dei tre membri del consiglio di amministrazione siano cittadini russi e uno di essi, presidente e amministratore delegato dello stesso consiglio di amministrazione, sia anche amministratore unico della società madre della società di cui si tratta, a condizione che tali autorità si siano previamente assicurate, nell'ambito dell'esame esaustivo di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie che incombe loro effettuare ogni qualvolta intendano aggiudicare un contratto di appalto pubblico a una società non stabilita in Russia ma gestita da un amministratore di cittadinanza russa, che una siffatta aggiudicazione non comporti un rischio

plausibile che i fondi che saranno versati a tale società a titolo del contratto di cui si tratta saranno dirottati verso l'economia russa, qualora non sia dimostrato o sia quantomeno fortemente improbabile che tale amministratore disponga, di fatto, di un potere di controllo su detta società.

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 31 del 17 marzo 2026.

Corte costituzionale

(2)

Legittimo il termine perentorio per l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato degli enti locali in dissesto e lo scioglimento del consiglio in caso di inosservanza.

Corte costituzionale, 19 febbraio 2026, n. 17 – Pres. Amoroso, Red. Buscema

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (t.u. enti locali), laddove prevede che l'inosservanza dei termini perentori integra l'ipotesi di cui all'art. 141, comma 1, lettera a), del predetto t.u. enti locali (scioglimento per atti contrari a Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge nonché per gravi motivi di ordine pubblico) anziché dell'art. 141, comma 1, lettera c), t.u. enti locali (scioglimento per mancata approvazione del bilancio), sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost.

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 30 del 13 marzo 2026.

Corte di cassazione

(3)

Sulla giurisdizione in caso di domanda risarcitoria da lesione dell'affidamento.

Corte di cassazione, III sezione civile, ordinanza 5 marzo 2026, n. 5000 - Pres. Frasca, Est. Rossi

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda con cui il privato chiede la condanna del comune al risarcimento dei danni derivanti dal legittimo annullamento in autotutela di un condono edilizio illegittimamente rilasciato; infatti, chi lamenta la lesione dell'affidamento incolpevole nella legittimità di un provvedimento ampliativo annullato o nella correttezza del comportamento dell'amministrazione fa valere un diritto soggettivo, non un interesse legittimo. La pretesa risarcitoria del privato fondata sulla lesione dell'affidamento nella legittimità di un provvedimento ampliativo di una p.a., poi annullato in autotutela, non ha ad oggetto il modo in cui l'amministrazione ha esercitato il proprio potere con il provvedimento annullato o con quello di annullamento del primo (costituendo l'illegittimità del provvedimento il mero presupposto della lite), ma l'osservanza o meno delle regole di correttezza nei rapporti con i privati. La responsabilità da lesione dell'affidamento incolpevole non va ascritta alla generale fattispecie dell'illecito aquiliano contemplata dall'art. 2043 c.c. ma ha natura assimilabile alla responsabilità contrattuale, più precisamente alla responsabilità da contatto sociale qualificato dallo *status* della pubblica amministrazione quale soggetto tenuto all'osservanza della legge come fonte della legittimità dei propri atti.

L'ordinanza in esame – sia con riferimento alla giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria in caso di lesione dell'affidamento sia sua qualificazione della natura extracontrattuale *ex art. 2043 c.c.* e non da contatto sociale qualificato di tale tipo di responsabilità – si pone in contrasto

con i principi formulati: *i*) dall'Adunanza plenaria con la sentenza 29 novembre 2021, n. 19 (oggetto della News US n. 2 del 12 gennaio 2022): *ii*) dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 25 settembre 2025, n. 26080 (oggetto della News UM n. 94 del 23 ottobre 2025).

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(4)

Art. 105 c.p.a: rimessione al primo giudice in caso di mancata instaurazione del contraddittorio ex art. 73, comma 3, c.p.a. su questione di merito risarcitoria.

Consiglio di Stato, sezione III, 6 marzo 2026, n. 1826 - Pres. Greco, Est. Cerroni

Va annullata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 c.p.a. la sentenza che abbia respinto la domanda risarcitoria in base agli articoli 30 c.p.a. e 1227, comma 2, c.c. (nella specie, per mancato esperimento della tutela cautelare *ante causam*), qualora sulla questione non vi sia stato contraddittorio tra le parti. Difatti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il dovere del giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d'ufficio non è limitato alle sole questioni di rito preclusive dell'esame nel merito, ma si estende a ogni profilo, anche di merito, che sia ritenuto dirimente o abbia un'influenza decisiva sul giudizio.

In motivazione la sezione ha aggiunto che il dovere del giudice stabilito dall'art. 73, comma 3, del c.p.a. non tutela un inesistente diritto delle parti ad esser previamente informate su come questi vorrà qualificare giuridicamente i fatti portati alla sua attenzione, ma costituisce un mezzo di garanzia del

contraddittorio, diretto ad evitare pronunce su profili aventi un'influenza decisiva sul giudizio quali, per esempio, la tardività, il difetto dell'interesse protetto, la perenzione del giudizio ed ha la chiara finalità di contrastare, in ossequio al fondamentale principio del contraddittorio, il fenomeno delle c.d. "decisioni a sorpresa".

(5)

Pianificazione "per competenza" ed incidenza della città metropolitana sulla pianificazione comunale.

Consiglio di Stato, sezione IV, 5 marzo 2026, n. 1759 - Pres. Lopilato, Est. Carpino

Ai sensi della legge regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24, la pianificazione territoriale non è più strutturata secondo una gerarchia "a cascata", bensì secondo il principio di competenza, che limita ciascun livello di governo alle materie espressamente attribuitegli dalla legge. Ne consegue che l'adozione del piano territoriale metropolitano (PTM) non è subordinata né alla previa emanazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale, né all'entrata in vigore del nuovo piano territoriale paesistico regionale (PTPR). La città metropolitana, quale ente di area vasta ai sensi dell'art. 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita funzioni di pianificazione territoriale generale che le consentono di fissare vincoli e obiettivi alle scelte urbanistiche dei comuni, assicurando coerenza e compatibilità della pianificazione comunale nell'ambito metropolitano.

(6)

In materia di accesso a documentazione/informazioni classificate e di ammissibilità dell'azione ex art. 116 c.p.a.

Consiglio di Stato, sezione IV, 25 febbraio 2026, n. 1511 - Pres. Martino, Est. Conforti

L'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per un verso esclude l'ostensione degli atti vincolati dalle classifiche di segretezza (comma 1, lettera a); per altro verso, prevede che il diritto di accesso debba in ogni caso essere garantito, ove risulti necessario per la cura e la difesa degli interessi giuridici del richiedente (comma 7). Peraltro, il diritto di accesso "difensivo" può essere esercitato esclusivamente nelle forme prescritte dall'articolo 42, comma 8, legge 3 agosto 2007, n. 124, il quale, circoscrivendo l'ambito di conoscibilità delle informazioni classificate, presuppone e integra (trattandosi peraltro di norma successiva) la disciplina del meccanismo ostensivo previsto dal citato art. 24, comma 7, per cui l'interesse difensivo alla conoscenza degli atti classificati può essere fatto valere dinanzi all'autorità giudiziaria, la quale è tenuta a valutare se, nel caso concreto, le esigenze di tutela del diritto di difesa possano giustificare l'esibizione processuale del documento vincolato.

Per l'accesso ai documenti classificati viene in rilievo la regola sancita dall'articolo 42, comma 8, legge 3 agosto 2007, n. 124, per cui spetta all'autorità giudiziaria procedente, se ritiene, ordinarne l'esibizione e, sempre che non sia opposto il segreto di Stato, curarne "la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia". Lo speciale regime di esibizione giudiziale previsto può infatti operare unicamente nell'ambito di un sistema di segretezza informativa fondato sulle esigenze di protezione degli "interessi fondamentali della Repubblica" (articolo 4, comma 2, d.P.C.M. 12 giugno 2009, n.7).

L'ostensione della documentazione classificata deve avvenire nell'ambito del medesimo procedimento giudiziario in cui, astrattamente, l'informazione contenuta nel documento classificato rilevarebbe a fini difensivi, per cui non è ammissibile l'esperimento della distinta e autonoma azione di cui all'art. 116 c.p.a. A diverse conclusioni potrebbe tuttavia

pervenirsi laddove la visione della documentazione potrebbe astrattamente rilevare in un procedimento incardinato innanzi ad un Paese estero, in cui dette informazioni potrebbero essere necessarie per la difesa dei diritti e degli interessi dell'istante.

(7)

Dubbia la legittimità costituzionale della norma che consente la ricostituzione e la disciplina del “Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN)”.

Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 19 febbraio 2026, n. 1336 – Pres. Montedoro, Est. Agostini

È rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. relativa all'art. 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che avendo espressamente autorizzato il Ministro a ricostituire e modificare, con proprio decreto, la composizione dei comitati e degli altri organi, operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), previa ricognizione degli stessi, ha operato una delegificazione del “Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN)”, in violazione degli articoli 70, 76, e 97 e 113 Cost., alla luce della genericità dei criteri di delega della norma di delegificazione, sugli atti attuativi.

È rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c., relativa al medesimo art. 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n. 197, che, nel concedere al Ministro, un ambito di azione illimitato nella ricostituzione dell'organo “Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN)”, ivi inclusa la possibilità di sopprimere rappresentanti di intere categorie di soggetti e di disciplinarne la composizione e la finalità stessa, si pone in contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 97 e 117 Cost. e con i basilari principi ivi espressi di proporzionalità, ragionevolezza e rappresentatività e parità di trattamento fra le associazioni.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 27 del 10 marzo 2026.

(8)

Sulla qualificazione dei consorzi stabili, la sostituzione del progettista nell'appalto integrato e il grave illecito fiscale definitivamente accertato.

Consiglio di Stato, sezione V, 16 febbraio 2026, n. 1187 - Pres. Caringella, Est. Caminiti

L'art. 225, comma 13, secondo periodo, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici") è norma d'interpretazione autentica, provvista *ex se* di valore retroattivo, e non soggetta al regime di cui al 2° comma dell'art. 229 di efficacia differita, riferibile alle altre disposizioni del decreto legislativo. Pertanto nei consorzi stabili, nel vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in relazione agli appalti di lavori è sufficiente la qualificazione in proprio del consorzio, a nulla rilevando l'assenza di qualificazione SOA dell'impresa esecutrice.

Dal combinato disposto degli artt. 94, comma 2, 96, comma 5, 97, commi 1 e 2, e 104, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) interpretati alla luce del principio del risultato, si evince che la sostituzione del progettista indicato, sprovvisto dei requisiti generali o speciali di partecipazione, debba avvenire, a iniziativa dello stesso concorrente (specie nei casi in cui la mancanza di requisiti del detto progettista sia già nota al concorrente e non derivi dai controlli effettuati dall'amministrazione) ed, in assenza di diverse previsioni del bando, nel limite temporale generale ed inderogabile, costituito dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, che non può essere per tale ragione dilazionata.

Nell'appalto integrato il progettista "indicato", benché soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, deve nondimeno soddisfare sia i requisiti generali sia quelli speciali, pena l'esclusione del concorrente che lo abbia designato; è possibile la sostituzione del progettista indicato che abbia perso in corso di gara i requisiti, purché la stessa non determini, nel caso concreto, una modificazione sostanziale dell'offerta, atteso il coinvolgimento del professionista indicato, sia nella redazione dell'offerta, sia nell'esecuzione del contratto.

La direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 non impedisce la valutazione delle misure di *self-cleaning* assunte in corso di gara, relative a fatti insorti dopo la presentazione dell'offerta; pertanto, anche in relazione a procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, deve ritenersi ammissibile la loro adozione anche in un momento successivo alla presentazione dell'offerta - sempre che si verta in ipotesi di cause di esclusione intervenute dopo tale momento o in un momento di poco antecedente, che non abbia reso possibile la loro adozione prima del momento della presentazione dell'offerta, dovendo le misure essere tempestive - ma comunque nel termine ultimo dell'aggiudicazione.

Il principio del risultato e il principio della fiducia, sebbene codificati solo dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), svolgendo una funzione regolatoria, devono guidare l'interprete nella lettura e nell'applicazione della disciplina di gara, anche in relazione a procedure di gara soggette al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 rendendosi funzionali a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti, all'esito di un realizzato contesto partecipativo ispirato all'attuazione della massima concorrenzialità, altrimenti precluso dall'interpretazione formalistica ed escludente delle disposizioni della *lex specialis*. È pertanto ammissibile, in assenza di una previsione della *lex specialis* di gara prevista a pena di esclusione, la designazione dell'archeologo da parte del raggruppamento temporaneo di professionisti indicato, anziché

dal concorrente, laddove le indagini archeologiche siano distinte dall'attività di progettazione *stricto sensu* intesa.

La perimetrazione delle gravi violazioni fiscali definitivamente accertate, ovvero non più soggette a impugnazione, va operata per *relationem* con riguardo al richiamo effettuato dall'art. 80, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'importo previsto dall'art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, attualmente pari a 5.000,00 euro.

Solo l'accertamento della sussistenza di gravi violazioni definitivamente accertate può condurre all'esclusione automatica, laddove la presenza di gravi violazione non definitivamente accertate comporta un vaglio rimesso alla valutazione della stazione appaltante, con la conseguenza che il giudice amministrativo può pronunciarsi in luogo della stazione appaltante, potendo al più procedere ad un annullamento dell'aggiudicazione finalizzato alla (ri)formulazione del giudizio di affidabilità/inaffidabilità, avendo riguardo alla soglia di rilevanza di 35.000 euro e al valore delle prestazioni, *ex art. 80, comma 4, d.lgs.18 aprile 2016, n. 50.*

Per quanto riguarda la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dagli enti previdenziali e assistenziali (DURC), compete al giudice amministrativo accertare, in via incidentale (ossia senza efficacia di giudicato nel rapporto tributario o previdenziale/assistenziale), nell'ambito del giudizio relativo all'affidamento del contratto pubblico, la idoneità e la completezza della certificazione presa in considerazione, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal concorrente.

(9)

Sulle aree idonee all'installazione degli impianti di fonti rinnovabili e sulla non vincolatività delle previsioni *ex lege*.

Consiglio di Stato, sezione IV, 11 febbraio 2026, n. 1099 - Pres. Carbone, Est. Monteferrante

L'art. 20 ("disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili") del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (decreto attuativo della Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018), va interpretato nel senso che, nell'ambito dell'art. 20, comma 8 - applicabile *ratione temporis* - la lettera c-ter) e la lettera c-quater) si pongono in termini di completa autonomia o alternatività e non in termini di concorrenza necessaria. Infatti la lett. c-quater), nel fare "salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter" attribuisce alla lett. c-ter) – come pure alle lettere a), b), c) - natura speciale laddove la lettera c-quater) assume carattere residuale e generale rispetto alla prima.

Con l'introduzione – ad opera dell'art. 6, comma 1, lett. a), d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 - nel comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 della lettera c-quater), il legislatore, nell'ottica *di favor* per l'istallazione degli impianti di energie rinnovabili, ha voluto estendere le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate alle lettere "a", "b", "c" "c-bis", "c-bis.1" e "c-ter"), anche ("c-quater") superfici non ancora modificate da attività antropiche.

La tipizzazione *ex lege*, come area "idonea" o "non idonea" funge da linea di indirizzo non vincolante, superabile attraverso una motivazione rafforzata, idonea a valorizzare i dati di contesto e quindi a giustificare decisioni non in linea con la tipizzazione normativa dell'area, dovendo la comparazione degli interessi contrapposti avvenire nel corso del procedimento amministrativo.

(10)

Alla Corte di giustizia UE i dubbi sulla nozione di “gestore di infrastruttura fisica” e sull’estensione dell’obbligo di accesso all’infrastruttura fisica.

Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 10 febbraio 2026, n. 1073 – Pres. Montedoro, Est. Satullo

Va rimesso alla Corte di giustizia dell’UE il seguente quesito interpretativo: “Se gli artt. 2 e 3 della direttiva n. 2014/61/UE, anche in combinato con l’art. 57, comma 4, della direttiva n. 2018/1972/UE, vadano interpretati nel senso, che il diritto di accesso all’infrastruttura fisica può esercitarsi solo nei confronti delle imprese che esercitano un’attività di trasporto qualificabile come servizio pubblico, oppure nel senso che il diritto di accesso all’infrastruttura fisica possa esercitarsi anche nei confronti delle imprese, che esercitano un’attività di trasporto non qualificabile come servizio pubblico”.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 29 del 12 marzo 2026.

(11)

Elezioni a sindaco e segni di riconoscimento.

Consiglio di Stato, sezione V, 2 febbraio 2026, n. 831 - Pres. Maggio, Est. Rovelli

In materia elettorale vige il principio del *favor* voti, per cui il voto deve essere considerato valido ogni volta in cui la volontà dell’elettore risulti univoca e la nullità è configurabile solo quando segni o scritture sulla scheda integrino, in modo non giustificabile altrimenti, un segno di riconoscimento. L’elemento della riconoscibilità va valutato caso per caso, essendo

annullabile solo il voto che presenti anomalie non spiegabili con le normali modalità espressive dell'elettore e il ricorrente deve fornire almeno un principio di prova, non essendo ammissibili censure generiche o esplorative volte a ottenere un riesame globale dello scrutinio.

(12)

Sulla decorrenza del termine di dieci giorni per l'impugnativa delle decisioni di oscuramento di parti dell'offerta.

T.a.r. per la Campania, sezione IX, ordinanza 3 marzo 2026, n. 1503 – Pres. Passarelli di Napoli, Est. Palma

Benché, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, le decisioni di oscuramento debbano essere assunte contestualmente all'aggiudicazione e, quindi, comunicate unitamente alla comunicazione dell'aggiudicazione, ove la stazione appaltante provveda a comunicare la decisione sull'istanza di oscuramento non contestualmente all'aggiudicazione ma solo successivamente, all'esito dell'istanza di accesso da parte del soggetto interessato, la conseguenza non può essere quella dell'inapplicabilità del rito *super-accelerato* di cui all'art. 36, comma 4, perché si vanificherebbe la *ratio legis* della nuova disciplina sull'accesso nelle gare pubbliche, che mira a coniugare le esigenze di celerità con quelle di evitare ricorsi al buio. La conseguenza è piuttosto una diversa individuazione del *dies a quo* del termine di dieci giorni fissato per l'impugnazione: tale termine decorre dunque dalla successiva comunicazione della decisione di oscuramento.

(13)

Inammissibile l'azione per l'ottemperanza di un decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo nonostante la pendenza del giudizio d'opposizione.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 3 marzo 2026, n. 678 - Pres. Savasta, Est. Commandatore

Ai fini dell'esperimentabilità del giudizio di ottemperanza, il decreto ingiuntivo non è equiparabile ad una sentenza passata in giudicato *ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.* allorché il giudice ordinario ne abbia dichiarato l'esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c., assimilando l'opposizione tardiva alla mancata opposizione, e, contestualmente, abbia ordinato la prosecuzione del giudizio ai fini della definitiva decisione sull'interposta opposizione, in contraddizione con il secondo comma dello stesso art. 647. A fronte della pendenza del giudizio di opposizione il giudice non può affermare la valenza "pro giudicato" del decreto ingiuntivo e deve, pertanto, dichiarare inammissibile l'azione per l'ottemperanza eventualmente proposta.

(14)

Natura decadenziale del termine per l'esercizio del potere di autotutela in materia di SCIA.

T.a.r. per il Veneto, sezione II, 3 marzo 2026, n. 508 – Pres. Flaim, Est. Rinaldi

Al di fuori delle ipotesi eccezionali, di false rappresentazioni o dichiarazioni, il termine di decadenza per l'esercizio del potere di autotutela è fisso (diciotto, dodici o sei mesi *ratione temporis*) e decorre dal momento dell'adozione del provvedimento di primo grado o dalla data di presentazione della SCIA (non dalla scoperta dell'illegittimità del provvedimento o dell'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'attività segnalata).

In materia di SCIA, la decorrenza del relativo termine determina l'effetto estintivo di tale potere nonché il consolidamento definitivo della situazione

soggettiva dell'interessato nei confronti dell'amministrazione, priva di poteri, e dei terzi controinteressati.

Il termine rigido di diciotto/dodici/sei mesi previsto, *ratione temporis*, dall'art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio (applicabile anche al provvedimento di rimozione "in autotutela" degli effetti della SCIA *ex* art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990) ha natura sostanziale e decadenziale ed è, pertanto, insuscettibile di interruzione e sospensione.

(15)

Impianti agrifotovoltaici: non è consentito derogare al limite di altezza massima degli edifici stabilito dalle NTA.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 2 marzo 2026, n. 649 - Pres. Savasta, Est. Commandatore

Nel contesto della procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico di cui agli artt. 6, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e 3, d.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48, è possibile derogare alla zonizzazione ma non al rispetto degli altri parametri edilizi che caratterizzano la zona agricola, stante l'assimilabilità dei *tracker* alle nuove costruzioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. e3), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Deve ritenersi, pertanto, legittimo il diniego opposto dall'amministrazione laddove fondato sul rilevato superamento, da parte dei *tracker*, dell'altezza massima degli edifici prevista dalle NTA, seppure limitatamente ad alcune ore della giornata, allorquando i detti impianti raggiungono la massima estensione.

(16)

Alla Corte costituzionale la questione sull'estensione dei nuovi poteri AGCM previsti dal "decreto asset" avallata in sede consultiva dal Consiglio di Stato.

T.a.r. per il Lazio, sezione I, ordinanza 13 febbraio 2026, n. 2796 – Pres. Politi, Est. Fanizza

Va rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo della intellegibilità e, quindi, della ragionevolezza, al fine di stabilire se l'ambito applicativo di tale norma sia esclusivamente riconducibile alle disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali, ovvero ad ogni diverso settore soggetto alla potestà di regolazione, compreso quello che costituisce oggetto dell'attività dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 28 dell'11 marzo 2026.

(17)

Sull'accesso agli atti di gara e sul ricorso incidentale nel rito superaccelerato.

T.r.g.a., Trento, 10 febbraio 2026, n. 22 – Pres. Farina, Est. Cappellano

In materia di accesso agli atti di gara, una volta prevista per legge la massima ostensibilità degli atti di gara attraverso l'uso della piattaforma digitale, all'esito delle decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento per parti di offerte, non è prevista alcuna ulteriore istanza di

accesso da parte della ditta interessata all'ostensione dei documenti rimasti secretati, la quale ha l'onere di reagire tempestivamente entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

È inammissibile il ricorso incidentale nel rito c.d. "superaccelerato", in quanto tale rito è previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 con norma di carattere eccezionale, che, nella logica di restringere al massimo la tempistica per l'ostensione della documentazione di gara, delinea cadenze temporali estremamente ristrette sia per l'introduzione del giudizio che per la sua definizione, senza alcun riferimento all'istituto del ricorso incidentale, diversamente da quanto previsto per le controversie in materia di appalti pubblici nell'art. 120 c.p.a., il quale ne contiene una previsione ad *hoc*, stabilendo il termine, la relativa decorrenza e rinviando espressamente all'art. 42 del medesimo codice.

Normativa e altre novità di interesse

(18)

Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 - Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (in G.U., serie generale, n. 56 del 9 marzo 2026).